7 giugno 2024

ANNO 16, NUMERO 166

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE

DORA: pubblicato il Regolamento sui fornitori ICT critici

Nella GU UE serie L del 30 maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1502 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 (cd. Regolamento DORA) specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie (documento integrale).

Il suddetto Regolamento delegato definisce l'approccio di valutazione in due fasi e i sottocriteri che le autorità europee di vigilanza (EBA, ESMA e EIOPA—cd. ESAs) devono utilizzare per valutare se un fornitore terzo di servizi ICT sia critico per le entità finanziarie, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento DORA. Tale sistema di valutazione intende fungere da filtro per la popolazione di fornitori terzi di servizi ITC e individuare quelli più critici, considerando l'elevato numero di servizi ITC e la diversità degli enti finanziari che utilizzano tali servizi.

Il Regolamento delegato individua i sottocriteri quantitativi da considerare nella prima fase della valutazione per effettuare una prima selezione di fornitori terzi di servizi ICT, alla quale deve far seguito una seconda analisi approfondita in funzione di sottocriteri qualitativi.

Nell'indicare l'approccio di valutazione il Regolamento delegato considera anche situazioni ad hoc. Ad esempio, qualora entità finanziarie classificate come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) o ancora identificate come "sistemiche" dipendano dagli stessi servizi ICT per supportare le loro funzioni essenziali o importanti, le ESAs dovranno valutare se il fornitore terzo che presta tali servizi debba essere considerato critico per il settore finanziario dell'UE.

Ancora, nel valutare i servizi ITC a supporto di funzioni essenziali o importanti, le ESAs dovranno includere nella propria valutazione anche la tipologia e la natura critica di tali servizi.

Infine, per determinare il grado di sostituibilità del fornitore terzo di servizi ICT, il Regolamento precisa che le ESAs devono considerare anche il numero di fornitori terzi di servizi ICT attivi su un mercato specifico, l'esistenza di soluzioni alternative, nonché i costi di migrazione dei dati.

La valutazione dovrà essere effettuata per singolo fornitore terzo di servizi ICT o, se del caso, per gruppo di fornitori terzi di servizi TIC se il fornitore terzo appartiene a un gruppo ex art. 31, par. 3, Regolamento DORA. Le ESAs valuteranno anche i subappaltatori di ICT di fornitori terzi.

Il Regolamento è in vigore dal **19 giugno 2024**.

Modello 231 per gli enti privati del settore sanitario

In data 13 maggio 2024 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento "Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per gli enti privati del settore sanitario" (documento integrale).

Il documento è stato redatto a cura della Commissione di studio "Elaborazione Modello 231 tipo per aziende sanitarie", tra i cui componenti è presente anche **Guido Pavan**.

Il documento fornisce indicazioni operative ai Commercialisti impegnati sia nell'attività di consulenza e assistenza alle aziende sanitarie per la redazione dei Modelli 231, sia in quella di verifica della loro efficace attuazione in qualità di componenti di Organismi di vigilanza.

Infine, sono pubblicati anche una serie di elaborati finalizzati a fornire strumenti utili alla redazione del Modello 231, quali, un esempio di procedura relativa alla gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV e l'elenco delle attività sensibili generali.

RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in abbonamento per essere sempre aggiornato sulle novità normative del settore finanziario

Richiedi info a direzione@eddystone.it

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Sospesa la consultazione del Registro dei titolari effettivi

"I soggetti obbligati non corrono il rischio di non adempiere correttamente gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conseguenza delle sospensioni"

In data 17 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato l'ordinanza cautelare con cui ha sospeso la sentenza del TAR del 9 aprile 2024 sul Registro dei titolari effettivi, che tra l'altro aveva riaperto il termine per la comunicazione dei dati e delle informazioni al Registro delle Imprese, da effettuarsi entro l'11 aprile 2024 per non incorrere in sanzioni. Il Consiglio di Stato ha fissato la discussione di merito dell'appello all'udienza del 19 settembre 2024.

In attesa dell'udienza di merito, dalla comunicazione pubblicata nel sito internet del Registro delle Imprese creato ad hoc per la comunicazione e la consultazione dei dati sulla titolarità effettiva si legge che è sospesa: i) la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva; ii) le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati ex art. 3, D. Lgs. 231/2007 (Decreto AML); iii) le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

Dalla lettura di questo breve avviso sembrerebbe invece permanere la possibilità di effettuare la comunicazione sulla titolarità effettiva, nonché eventuali modifiche, generando ancor più confusione.

Con particolare riferimento alla possibilità di confermare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, i dati e le informazioni entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma, è intervenuto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) che, con l'informativa del 23 maggio 2024, ha chiarito che la sospensione delle citate operazioni non pregiudica la possibilità di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, specificando però che nell'applicativo DIRE non risulta disponibile la funzione per confermare gratuitamente al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del titolare effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023.

Di conseguenza, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso l'applicativo DIRE con una comunicazione autonoma soggetta al pagamento dei diritti di segreteria. In merito però il CNDCEC sottolinea il fatto che, stante che il primo termine per la comunicazione dei titolari effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023, i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessuno.

Si segnala inoltre che in attesa delle conclusioni del Consiglio di Stato, secondo il CNDEC, deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all'accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all'applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.

Da ultimo è necessario evidenziare che i soggetti obbligati ex art. 3, Decreto AML non corrono il rischio di non adempiere correttamente gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conseguenza delle citate sospensioni in quanto, secondo le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019, il registro delle imprese ex art. 21, Decreto AML costituisce solo una delle fonti da consultare titolari effettivi, come avveniva già prima della sua travagliata istituzione.

ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

✓ Veloce e semplice da installare

✓ Facile da usare

✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI

✓ Clicca qui per vedere la demo

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Greenwashing: EBA pubblica le best practices per fronteggiarlo

"EBA fornisce principi chiave e pratiche sia a livello di prodotto/ servizio sia a livello di entità per mitigare il rischio di greenwashing, aventi uno scopo illustrativo e non obbligatorio"

In data 31 maggio 2024 l'European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il final report in tema di "Greenwashing monitoring and supervision" (documento integrale) in risposta alla richiesta della Commissione europea di fornire un contributo sul fenomeno del greenwashing, con particolare riferimento alle principali tipologie, ai rischi e alle sfide che essi pongono, alle lacune e alle pratiche di vigilanza.

L'ampliamento dell'offerta di prodotti di finanza sostenibile e, in generale, la transizione verso un'economia più sostenibile si scontrano con il fenomeno del greenwashing e devono necessariamente affrontarlo per garantire la fiducia del mercato.

Il documento si concentra principalmente sul settore bancario, comprendendo anche le imprese di investimento e i prestatori di servizi di pagamento, e intende ricordare la comprensione di alto livello del greenwashing da parte delle tre ESAs, fornire una panoramica aggiornata dell'evoluzione del fenomeno del greenwashing dal 2012, presentare principi e pratiche che potrebbero aiutare le istituzioni a mitigare il rischio di greenwashing, nonché valutare il quadro normativo dell'UE sul tema e il ruolo delle autorità di vigilanza in relazione al greenwashing.

In particolare, l'EBA fornisce principi chiave e pratiche sia a livello di prodotto/servizio sia a livello di entità per mitigare il rischio di greenwashing, aventi uno scopo illustrativo e non obbligatorio.

Le istituzioni dovrebbero comunicare le informazioni in tema di sostenibilità in linea con il principio di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Tra le varie indicazioni, EBA consiglia di considerare l'impatto di tutte le proprie attività commerciali per evitare discrepanze tra le rivendicazioni ambientali in caso di soggetti facenti parte di uno stesso gruppo, nonché di essere in grado di comprovare e sostenere le proprie affermazioni con prove solide e fatti chiari (es. nel caso in cui le affermazioni sono valide solo se si applicano determinate condizioni, queste ultime devono essere chiaramente indicate).

L'EBA afferma poi che, per affrontare efficacemente il rischio di greenwashing, gli istituti dovrebbero adattare e migliorare i propri dispositivi di governance e i processi interni, i quali, ad esempio, dovrebbero prevedere un maggiore controllo per le comunicazioni relative alla sostenibilità, nonché considerare la necessità di investire nello sviluppo di capacità e competenze fornendo formazione all'organo di gestione, alla funzione di compliance e alle linee di business. Inoltre, se un istituto si presenta come fortemente impegnato nella sostenibilità è necessario riflettere attivamente questa dichiarazione in tutti i processi pertinenti, comprese le strategie di gestione del rischio e di revisione interna, le politiche di investimento e di prestito, la cultura aziendale e le politiche retributive (es. applicazione di politiche retributive per il personale di vendita che mirano a mitigare il rischio di vendita impropria di prodotti finanziari verdi).

Infine, si segnala che l'EBA fornisce indicazioni mirate in tema di prestiti legati alla sostenibilità, consigliando agli istituti che erogano o prevedono di erogare tali tipi di prestiti di prendere in considerazione la possibilità di affrontare il rischio di greenwashing in quanto anche tali prodotti, sebbene consistano per lo più in contratti privati, potrebbero sollevare problemi di credibilità e rischi di reputazione, e in tema di depositi o conti di risparmio, sottolineando il fatto che gli istituti dovrebbero considerare l'adozione di azioni specifiche per garantire l'osservanza dei principi chiave indicati nel presente report.

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:
- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:
- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

DORA: raccolta del registro su base volontaria

In data 23 maggio 2024 Banca d'Italia ha inviato agli intermediari soggetti al Regolamento (UE) 2022/2554 (cd. Digital Operational Resilience Act—DORA) la nota intitolata "Regolamento DORA - Esercizio volontario di rilevazione dei registri delle informazioni".

Infatti, ai sensi dell'art. 28, par. 3, Regolamento DORA, nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie devono mantenere e aggiornare a livello di entità, e su base subconsolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC prestati da fornitori terzi, il quale andrà inviato annualmente alle Autorità Nazionali.

Si ricorda che il Regolamento DORA è applicabile a decorrere dal **17 gennaio 2025**, tra l'altro, a enti creditizi, imprese di investimento, gestori di FIA, società di gestione, intermediari assicurativi e riassicurativi, IP e IMEL.

Con la suddetta nota, Banca d'Italia ha chiesto agli intermediari di comunicare entro il 30 maggio 2024 la propria intenzione di partecipare all'esercizio di raccolta preliminare dei registri su base volontaria, attività organizzata di concerto con le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA—cd. ESAs).

Coloro che hanno deciso di partecipare alla raccolta preliminare riceveranno un riscontro sulla qualità dei dati inviati e supporto alla costruzione del registro.

I dati saranno raccolti attraverso il portale Infostat, nel quale a partire dal 10 giugno 2024 saranno disponibili anche le istruzioni per la denominazione e l'inoltro dei files, il template da compilare e la data di scadenza per l'invio.

Successivamente, in data 31 maggio 2023 le ESAs hanno pubblicato i documenti tecnici (link ai documenti) per lo svolgimento dell'esercizio.

Per quanto riguarda le tempistiche,la raccolta preliminare dei registri si svolgerà probabilmente nei mesi estivi del 2024, in quanto le ESAs prevedono di restituire un feedback sulla qualità dei dati a tutti i partecipanti nei mesi autunnali. Banca d'Italia precisa che l'iniziativa sarà supportata da alcuni workshop diretti a chiarirne i contenuti.

KEEP CALM AND CALL EDDYSTONE

Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sul raffronto delle pratiche relative alla diversità

Raccomandazioni ESMA per rafforzare i mercati dei capitali dell'UE

Aggiornate le Q&As ESMA in tema di: AIFMD ECSPR EMIR MiCA MiFIR UCITS

ESMA in tema di comunicazioni di marketing ai sensi della MiFID II

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato
e segui la nostra pagina
di LinkedIn per essere
sempre aggiornato

Segui Eddystone su LinkedIn

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo

✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001

✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone

✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone

✓ Newsletter Lighthouse

✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora…

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone